



Regione Lombardia

DECRETO N. 14219

Del 25/09/2023

Identificativo Atto n. 5411

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CINGHIALE IN CACCIA COLLETTIVA (BRACCATA/GIRATA) NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 7-VALLE SABBIA-STAGIONE VENATORIA 2023/2024 - L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA.

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l.n. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la l.r. n. 7/2016 "Modifiche alla l.r. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. n. 4998/2016 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste, altresì:

- la l.n. n. 157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- la l.r. n. 26/1993, "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*";
- la l.r. n. 17/2004, "*Calendario venatorio regionale*";
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- la l.r. n. 19/2017 "*Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti*" in cui, tra l'altro, è prevista la possibilità di gestire il cinghiale tramite il prelievo venatorio in braccata nelle aree idonee alla presenza della specie;
- la d.g.r. n. 273/2018 in cui vengono definite le zone idonee alla specie cinghiale;
- la d.g.r. n. 1019/2018 "*Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3 comma 1, della l.r. n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"*";
- la d.g.r. n. 1761/2019 "*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia-Attuazione*



Regione Lombardia

dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";

- il piano faunistico venatorio della provincia di Brescia nella sua versione attualmente vigente;
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- il decreto della direzione generale Welfare della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";

Considerato che:

- la l.r. n. 17/2004, "Calendario venatorio regionale" all'articolo 3 comma 5 in dispone che: "Dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le Province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio."
- l'articolo 9 della l.r. n. 19/2017 recita: "I provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale e di recupero degli ungulati feriti restano in vigore fino alla data di adozione delle deliberazioni di Giunta di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 3;
- Il punto 4.4 lettera d) dell'allegato alla d.g.r. n. 1019/2021 prevede, per le cacce collettive, un periodo di prelievo autunno-invernale (ottobre-dicembre oppure novembre-gennaio);
- la l.r. n. 8/2022 avente ad oggetto "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022" in particolare l'art. 6 - "Misure urgenti per contrastare la peste suina e la conseguente emergenza sanitaria ed economica", con il quale vengono modificati gli artt. 3, 4 e 6 della l.r. n. 19/2017 e l'art. 24 della l.r. n. 26/1993;
- la d.g.r. n. 6587/2022 recante: "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del P.R.I.U. - "piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025", ai sensi del decreto legge n. 9 del 17.02.2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA" convertito con modificazioni dalla legge 07.04.2022 n. 29";

Premesso che con decreto n. 9706 del 28/06/2023 la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di questa Regione ha approvato gli "INTERVENTI ANNUALI DI PRELIEVO DEL CINGHIALE (IAPC) SUL TERRITORIO REGIONALE E SOGLIE MINIME DI PRELIEVO PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2023/30 GIUGNO 2024 – SECONDA ANNUALITA' DEL PRIU "PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PSA NEI SUINI DI ALLEVAMENTO E NELLA SPECIE CINGHIALE (*SUS*



Regione Lombardia

SCROFA) DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRIENNIO 2022/25";

Considerato che nel decreto suddetto:

- è stato ribadito che le disposizioni di cui agli atti di approvazione degli IAPC per la stagione venatoria 2022/23, prorogati con il presente provvedimento fino al 30 giugno 2024, non possono in alcun modo essere derogate o modificate dagli organi di gestione degli istituti faunistico-venatori cui sono riferite;
- è stato definito di demandare a successivi atti dei dirigenti delle Strutture AFCP:
 - l'eventuale adozione di adeguamenti, modifiche o integrazioni alle modalità attuative del prelievo, sia in forma selettiva che in forma collettiva, negli istituti faunistico-venatori sui territori di rispettiva competenza;
 - la suddivisione dei capi prelevabili in caccia collettiva fra le squadre attive sul territorio e l'individuazione dei periodi in cui tale forma di prelievo venatorio sarà consentita, per un incremento nell'efficacia dei prelievi del cinghiale, anche in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica della PSA in ambito regionale;

Richiamato il decreto n. 14378 del 07/10/2022 "AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CINGHIALE IN CACCIA COLLETTIVA (BRACCATA/GIRATA) NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 7-VALLE SABBIA- STAGIONE VENATORIA 2022/2023 - L.R. N. 26/1993";

Vista la comunicazione relativa alle squadre pervenuta il 04/07/2023, prot. n. M1.2023.0143567;

Vista la successiva nota del 20/09/2023 prot. n. M1.2023.0190023 con la quale il C.A.C.7 chiede che la caccia in braccata venga esercitata nei periodi sotto riportati e secondo le seguenti modalità di prelievo:

- nelle Zone Id_A-Id_B-Id_C-Id_D da **Domenica 1 Ottobre** a **Domenica 31 Dicembre** nelle giornate di **Sabato e Domenica**;
- nella Zona Id_F (gestita in consorzio dalle squadre Cinghial Group Vallesabbia 1 Z7/Z9 S1 e La Braccata Z7/Z9 S4) fino ad un massimo di 4 battute dal **1 Novembre** al **31 Dicembre** nelle giornate di **Sabato e Domenica**;
- nella Zona Id_H (gestita in consorzio dalle squadre Buona la Seconda Z7-Z9 S2 e Valle Del Chiese Z7/Z9 S3) fino ad un massimo di 4 battute dal **1 Novembre** al **31 Dicembre** nelle giornate di **Sabato e Domenica**.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2023/2024 la caccia collettiva



Regione Lombardia

in braccata o girata nel Comprensorio Alpino di Caccia di Brescia C.A.C. 7-Valle Sabbia;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria, prevista dal presente provvedimento, come richiesto dal C.A.C. 7, il giorno 1 ottobre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2023/2024 la caccia collettiva al cinghiale, secondo le modalità della battuta o della braccata, nel Comprensorio Alpino di Caccia di Brescia C.A.C. 7 - Valle Sabbia, secondo la quantità, i periodi e le modalità di seguito indicate:

C.A.C.	CAPI PRELEVABILI	PERIODO E GIORNATE DI CACCIA	SQUADRE AUTORIZZATE	Zone
C.A.C. 7	200	Dal 1.10.2023 al 31.10.2023, nelle giornate di sabato e domenica	Z7-Z9/S1	id_A
			Z7-Z9/S2	id_D
			Z7-Z9/S3	id_C
			Z7-Z9/S4	id_B
		Dal 1 novembre al 31 dicembre nelle giornate di sabato e domenica, fino ad un massimo di 4 battute	Z7-Z9/S1 e Z7-Z9/S4	Id_F
			Z7-Z9/S2 e Z7-Z9/S3	Id_H



Regione Lombardia

3. di richiamare tutte le disposizioni contenute nel decreto n. 14378 del 07/10/2022 avente ad oggetto: "AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CINGHIALE IN CACCIA COLLETTIVA (BRACCATA/GIRATA) NEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 7-VALLE SABBIA- STAGIONE VENATORIA 2022/2023 - L.R. N. 26/1993";
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensorio interessato ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente all'elenco comunicato dal Comitato di gestione interessato dei componenti della squadra autorizzata, alla Polizia Provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
7. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge